

STATUTO

KARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVEZZANO AQ VIA SAN
FRANCESCO 157

Numero REA: AQ - 214642

Codice fiscale: 02192170666

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N. 1142
DELLA RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETÀ

TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE

Articolo 1 - Denominazione

1. Il presente statuto disciplina l'impresa sociale, costituita in forma di Società a responsabilità limitata, denominata: **"KARMA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - IMPRESA SOCIALE ETS"** o, in forma abbreviata, "KARMA S.r.l. impresa sociale ETS" o "KARMA SRL I.S. ETS", composta da un unico socio persona giuridica esclusa dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. La denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del montante del capitale sociale in tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società.

Articolo 2 - Scopo, ispirazione e oggetto sociale

1. La società non persegue scopo di lucro e si propone di realizzare finalità di interesse generale volte al cambiamento e miglioramento sociale ed al benessere delle persone, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.
2. La società si ispira ai principi dell'uguaglianza sociale, dello sviluppo sostenibile, della centralità della persona, dell'economia sociale di comunità, della sussidiarietà, dell'interdisciplinarietà, dell'integrazione e dell'interscambio fra le conoscenze, i saperi, le tecnologie, le culture, per la realizzazione del bene comune.
3. La società intende porsi nel solco del modello sociale europeo, operando per attuare, sostenere, rafforzare ed innovare i principi generali del modello ed il suo impatto nella vita delle persone nei diversi contesti e dimensioni, nonché promuovere i servizi rivolti alle persone, secondo un approccio di scienza, management ed ingegneria dei servizi.
4. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) progettazione, predisposizione e realizzazione di servizi ed interventi di assistenza sociale, finalizzati ad attuare i diritti sociali dei cittadini e delle comunità, ai sensi della Legge 328/2000;
 - b) progettazione ed attuazione di interventi formativi a carattere innovativo per favorire lo sviluppo sostenibile e del capitale umano e sociale dei territori;
 - c) ricerca ed erogazione di servizi culturali finalizzati all'informazione ed al marketing sociale;
 - d) servizi strumentali per le imprese sociali, in particolare nel settore della progettazione integrata ed intersettoriale dei servizi;
 - e) interventi e prestazioni sanitarie;
 - f) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - g) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - h) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con

- esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - j) formazione universitaria e post-universitaria;
 - k) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - m) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - n) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - o) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 - p) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del terzo settore;
 - q) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - r) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - s) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
 - t) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - u) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; - microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
 - v) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - w) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - x) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5. Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.lgs. n.155/2006, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Per la determinazione dei ri-

cavi si applica il decreto adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro della Solidarietà Sociale il 24 gennaio 2008.

6. La società si propone di perseguire l'obiettivo di coinvolgere attivamente lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera f), punti i), ix), x), e lettera g) del Regolamento CE n.2204/2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

7. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre svolgere le seguenti attività connesse e strumentali:

- a) assistenza tecnica e supporto alle pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni appartenenti al terzo settore, alle imprese sociali, alle aziende, alle associazioni e alle parti sociali, per lo sviluppo di metodi, strumenti, ricerche, progetti e servizi intersettoriali atti a migliorare la qualità sociale degli enti e la loro efficacia sociale;
- b) Contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese operanti nei diversi settori di attività economica, attraverso la ricerca e la successiva fornitura di soluzioni innovative - globali e/o specialistiche - a supporto delle attività proprie di ciascuna impresa, in qualunque area sia possibile intervenire con riferimento ai settori di cui sopra;
- c) contribuire alla diffusione delle iniziative di supporto e di sviluppo mirate alla ricerca di strumenti idonei, anche agevolativi, promossi da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- d) contribuire alla diffusione, uso e comprensione delle normative tecniche e tecnologiche, dei processi, dei materiali e delle metodologie di gestione innovativa;
- e) contribuire alla ricerca, allo sviluppo e alla consulenza nel campo dell'informatica, della telematica, delle scienze naturali e dell'ingegneria, dell'ambiente e dell'energia, dell'organizzazione amministrativa e gestione aziendale.
- f) attività di ricerca di base, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e di diffusione dei relativi risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, la formazione professionale, di base ed avanzata, iniziale e permanente, aggiornamento ed approfondimento, nei seguenti settori:
 - salute, prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie, nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione, scienze socioeconomie e scienze umane, sicurezza e spazio, ambiente e clima, ecologia e medicina, energia, industria e tecnologia industriale, tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, trasporti e costruzioni;
- g) progettazione intesa come attività di consulenza, ricerca, assistenza, ideazione, redazione e coordinamento tecnico-amministrativo di progetti e programmi di finanziamento per enti pubblici e privati indetti dall'unione europea, attraverso l'erogazione di servizi professionali quali: focalizzazione dei punti-chiave di un progetto e la condivisione con tutti gli attori coinvolti; identificazione degli obiettivi strategici e valutazione della coerenza tra i requisiti e i parametri presenti nel bando e il progetto; pianificazione e assegnazione delle risorse e gli strumenti adeguati per la realizzazione del progetto; definizione delle metodologie e dei criteri di monitoraggio e valutazione relativi alle fasi di attuazione; assistenza tecnico-organizzativa nella realizzazione delle attività progettuali; elaborazione del rendiconto finanziario dei progetti approvati;
- h) erogazione di corsi di formazione professionale ed interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli pro-

fessionali, al primo inserimento lavorativo, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento di lavoratori, datori di lavoro, imprenditori, dirigenti, professionisti, disoccupati, neo diplomati, neo laureti e di tutte le categorie svantaggiate per tramite anche della formazione professionale continua e superiore;

- i) attività formative finalizzate all'erogazione di servizi educativi destinati a giovani fino a 18 (diciotto) anni per il sapere e le competenze previsti dal disciplinare di cui all'art. 1 comma 622 legge n.296/06, adottato con d.m (minist.istruz. 22.08.2007, n. 139, dichiarando di erogare i connessi servizi senza fini di lucro, con modalità oggettivamente riscontrabili nella contabilità;
- j) formazione rivolta al personale della scuola nei seguenti ambiti: 1) didattica e metodologie; 2) orientamento e dispersione scolastica; 3) alternanza scuola - lavoro; 4) tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) cittadinanza attività e legalità; ai sensi della direttiva ministeriale n. 170/2016, adottato con nota Miur n. 19702 del 19 luglio 2016 che disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative rivolta al personale della scuola;
- k) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; dichiarando di erogare i connessi servizi senza fini di lucro, con modalità oggettivamente riscontrabili nella contabilità;
- l) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; formazione universitaria e post-universitaria; dichiarando di erogare i connessi servizi senza fini di lucro, con modalità oggettivamente riscontrabili nella contabilità;
- m) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; dichiarando di erogare i connessi servizi senza fini di lucro, con modalità oggettivamente riscontrabili nella contabilità;
- n) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; dichiarando di erogare i connessi servizi senza fini di lucro, con modalità oggettivamente riscontrabili nella contabilità;
- o) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; dichiarando di erogare i connessi servizi senza fini di lucro, con modalità oggettivamente riscontrabili nella contabilità;
- p) intermediazione al lavoro intesa come attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della selezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; ricerca e selezione del personale: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica

esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; supporto alla ricollocazione professionale: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

- q) contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese operanti nei diversi settori di attività economica, attraverso la ricerca e la successiva fornitura di soluzioni innovative - globali e/o specialistiche - a supporto delle attività proprie di ciascuna impresa, in qualunque area sia possibile intervenire con riferimento ai settori di cui sopra;
- r) contribuire alla diffusione delle iniziative di supporto e di sviluppo mirate alla ricerca di strumenti idonei, anche agevolativi, promossi da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- s) contribuire alla diffusione, uso e comprensione delle normative tecniche e tecnologiche, dei processi, dei materiali e delle metodologie di gestione innovativa;
- t) contribuire alla ricerca, allo sviluppo e alla consulenza nel campo dell'informatica, della telematica, delle scienze naturali e dell'ingegneria, dell'ambiente e dell'energia, dell'organizzazione amministrativa e gestione aziendale.
- u) consulenza para legale intesa come attività di assistenza e tutela non finalizzati alla successiva difesa in giudizio, con la fornitura di pareri legali in diritto amministrativo, comunitario, internazionale, tributario, societario, bancario del mercato immobiliare e gruppi di imprese (corporate governance), di diritto commerciale (contrattualistica, operazioni straordinarie), finalizzati alla tutela degli interessi di natura giuridica dell'impresa pubbliche e private, creazione di processi decisionali e gestionali dell'impresa mediante l'identificazione, valutazione e gestione dei rischi di natura legale, cioè dei rischi che possono derivare all'azienda dall'applicazione o dalla violazione di norme giuridiche nonché redazione di contratti, diffide, contestazioni e messa in mora, risposta a lettere di diffida, contestazioni e messa in mora, querele e denunce, redazione di accordi e transazioni, conciliazioni laddove la presenza dell'avvocato non è richiesta obbligatoriamente dalla legge, richiesta di risarcimento all'assicurazione per un incidente stradale. Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale con l'individuazione di professionisti interni e/o esterni dotati di comprovata esperienza e competenze giuridico legali, che in regime convenzionale.
- v) gestione, conduzione ed esercizio di centri poliambulatoriali di medicina specialistica inerenti tutte le branche della medicina e chirurgia ed attività ad esse attinenti ed

ausiliare atte all'erogazione di prestazioni mediche di medicina specialistica ed infermieristiche, attraverso la promozione, l'organizzazione e la gestione di supporto per l'esercizio di attività nel settore medico-sanitario con particolare riferimento alla fornitura di servizi di segreteria, prenotazione e gestione di locali per ambulatori medici, da erogarsi da liberi professionisti in convenzione con la società medesima. Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale, ove per tale regime si fa riferimento a contrattazione di categoria nazionale, regionale e territoriale, nonché a convenzioni locali con enti pubblici e/o privati, quali asl, categorie professionali, enti mutualistici ed assicurativi, nonché associazioni, circoli e sodalizi privati di altra natura.

8. La società, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro v del Codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale e diretta a realizzare finalità di interesse Generale, come definita nell'art. 2 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

La società potrà, inoltre, partecipare, anche in collaborazione con terzi, a programmi di ricerca e sviluppo e ad iniziative di sostegno, nonché sviluppare e mantenere i contatti e coordinare le proprie attività con fondazioni, consorzi, associazioni ed enti nazionali ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico e commerciale per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni.

9. La società ha inoltre come scopo quello di favorire la collaborazione e la cooperazione tra il mondo della ricerca (università, centri di ricerca, imprese innovative, etc.) E quello dei soggetti pubblici e privati, che potranno utilizzare ed applicare i risultati della ricerca (imprese, pubbliche amministrazioni enti pubblici, etc.), al fine di creare le condizioni scientifiche e di mercato in grado di consentire una penetrazione equilibrata e progressiva delle nuove tecnologie, promuovendo altresì studi, ricerche e sperimentazioni sul campo.

10. nell'ambito del suo scopo la società potrà, inoltre, svolgere, i compiti di seguito indicati, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione per quanto non specificato:

- a) stipulare con ministeri, regioni, enti e società convenzionate atti contrattuali e concorsuali occorrenti alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- b) partecipare a fondazioni, consorzi e società che perseguano finalità similari, al fine di meglio realizzare ogni iniziativa compresa nell'oggetto sociale e compiere in genere operazioni commerciali, finanziarie (purché non nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge e nell'esclusivo perseguimento dell'oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari in Italia ed all'estero ed assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie in altre società ed imprese aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio;
- c) tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società;
- d) assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società comportanti una responsabilità sia limitata sia illimitata, come nel caso di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, complementare o strategicamente utile, sia in Italia che all'estero;
- e) assumere interessenze e partecipazioni in altre società,

imprese, associazioni, fondazioni e altri enti di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti;

- f) rilasciare fideiussioni, avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia reale o personale, anche per obbligazioni di terzi.

Articolo 3 - Ulteriori disposizioni sull'oggetto sociale

1. Alla società è precluso l'acquisto o la sottoscrizione di quote del proprio capitale, come anche accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle già menzionate quote sociali.
2. La società destina eventuali utili e/o avanzi di gestione, derivanti dalle attività sia istituzionali che direttamente connesse, esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria di cui al comma 4 del precedente art. 2 o ad incremento del proprio patrimonio. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori, ai sensi dell'Art. 31 del presente statuto.
3. Qualora, in base alle rispettive competenze dettate dallo statuto, i soci o l'organo amministrativo compiano operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto, i soci dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2473 c.c. nei termini e con le modalità previste dal presente statuto.
4. Nei casi in cui il conseguimento dell'oggetto sociale sia raggiunto o sia sopravvenuta l'impossibilità di conseguirlo, la società deve sciogliersi nei modi previsti dal presente statuto, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie.

Articolo 4 - Durata della società

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

Articolo 5 - Sede sociale

1. La società ha sede legale nel Comune di Avezzano (AQ), all'indirizzo che risulterà dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Cod. Civ..
2. La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è autorizzato al deposito di apposita dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese. La decisione potrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei soci. In caso di successiva variazione di tale indirizzo, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Cod. Civ., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.
3. Il trasferimento della sede sociale in un diverso Comune, come l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza, rientrano nei compiti dell'assemblea dei soci, secondo le modalità previste per le modifiche statutarie disposte dal presente atto.
4. L'organo amministrativo potrà, inoltre, istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative comunque denominate quali servizi e sportelli, laboratori, centri di progettazione e ricerca, centri di formazione e scuole, succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza e simili.

Articolo 6 - Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società o tra di loro, è quello indicato nel Libro dei Soci. I soci, qualora in possesso e se richiesto, devono comunicare alla Società, oltre all'indirizzo del domicilio, il proprio numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata, da iscrivere a cura della Società stessa nel Libro dei Soci.

2. È onere del socio comunicare alla Società il cambiamento del domicilio, del numero di fax o degli indirizzi di posta elettronica.

Articolo 7 - Limitazioni della struttura proprietaria della società

1. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. 165/2001, e successive modifiche, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo della Società.

2. All'attività di direzione e controllo della Società si applicano le norme di cui al Capo IX del Titolo V del Libro V del Cod. Civ. Ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 155/2006, si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia facoltà di nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

3. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 1, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità delle norme del Codice civile entro il termine di 180 (centottanta) giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o ad altro Ministero competente per legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

Articolo 8 - Capitale sociale e conferimenti

1. Il capitale sociale è fissato in euro diecimila e zero centesimi [Euro 10.000,00 (diecimila/00)] ed è diviso in quote di conferimento ed ogni quota deve essere di valore nominale pari ad un euro o a multipli di un euro. Nei casi in cui la quota per un qualsiasi motivo risulti determinata in decimali di euro, si procede all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore di euro a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia superiore o inferiore ai cinquanta centesimi di euro.

2. La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sociale sottoscritte.

3. La società risponde per le sue obbligazioni sociali soltanto con il capitale versato dai soci e con il suo patrimonio.

4. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

5. Il valore dei conferimenti da parte dei soci per l'acquisizione delle quote di partecipazione non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

6. I conferimenti possono essere effettuati indifferentemente in danaro e in natura, potendo conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

7. Nel caso di conferimento in danaro, alla sottoscrizione deve essere effettuato un versamento bancario di un importo almeno pari al venticinque per cento (25%) ovvero prestata una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.2464, 4° comma c.c. 8. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti, si osserva-

no le disposizioni previste dall'art.2464, 5°e 6° comma per quanto attiene all'esecuzione del conferimento o della relativa garanzia, dall'art.2465 relativamente alla stima e all'art.2466 per la mancata esecuzione dei conferimenti. È espressamente prevista la facoltà del socio conferente di sostituire la garanzia fideiussoria con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in danaro presso la società.

Art. 8.1 - Categorie di quote

La Società, qualora sussistano i requisiti di legge, può emettere categorie di quote dotate di diritti diversi qui di seguito descritti:

- A) quote di **categoria "A"**, ovvero quote dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi;
- B) quote di **categoria "B"**, aventi le seguenti caratteristiche:
 - i)attribuiscono esclusivamente diritti patrimoniali mentre non attribuiscono alcun diritto amministrativo;
 - ii)non sono soggette al diritto di prelazione;
 - iii)non attribuiscono il diritto di prelazione;
 - iv)non attribuiscono il diritto di co-vendita;

Ove in concreto applicabili, ai sensi e nei limiti previsti in materia di disposizioni applicabili alle PMI (Piccole Medie Imprese) costituite in forma di società a responsabilità limitata, con il consenso di tutti i soci, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale:

*possono essere create categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, il contenuto delle varie categorie può essere determinato anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile;

*possono altresì essere create categorie di quote, anche in deroga all'articolo 2479 quinto comma del Codice civile, ma in misura non superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale, che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ai sensi e nei limiti previsti in materia di disposizioni applicabili alle PMI (Piccole Medie Imprese) costituite in forma di società a responsabilità limitata, il diritto di opzione ai soci spetta pertanto anche con specifico riferimento alle decisioni assunte in seguito all'emissione di categorie di quote, come sopra disciplinate.

Art. 8.2 - Diritti particolari dei soci

È consentita l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti, previsti dallo Statuto, relativi all'amministrazione della società; salvo il disposto dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti o attribuibili a singoli soci possono essere rispettivamente modificati o attribuiti solo con decisione unanime dei soci. Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i particolari diritti non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante. In caso di cessione totale della quota ovvero di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, i particolari diritti si estinguono. In caso di cessione parziale della quota, i diritti particolari del socio rimarranno in capo al soggetto cedente. Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una categoria di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale. La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei

voti esprimibili dall'assemblea stessa. Gli amministratori e i sindaci della società hanno il diritto di partecipare alle assemblee speciali. Le maggioranze nelle assemblee speciali si calcolano sulla base della percentuale detenuta dai titolari di quote appartenenti alla categoria interessata da ciascuna assemblea speciale. Per i quorum delle assemblee speciali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2368 e 2369 c.c. relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (nel caso di crowdfunding). Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le norme del presente statuto in materia di assemblea generale e, in subordine le norme e i principi dell'ordinamento in materia di assemblee speciali nelle S.P.A..

Articolo 9 - Aumento del capitale sociale

1. L'aumento del capitale sociale costituisce una modifica dell'atto costitutivo e dello statuto della Società e, pertanto, deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art.18 e con le maggioranze di cui all'art.21 comma 6 del presente statuto. L'Assemblea può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento del capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, con delibera assunta ai sensi del già menzionato art.21 comma 6.
2. La decisione dei soci di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando tutti i versamenti dovuti a titolo di sottoscrizione non risultano integralmente eseguiti.
3. Nel rispetto degli artt.2481-2481 bis-2481 ter C.C. e delle specifiche modalità dettate dal presente statuto, l'aumento del capitale sociale può essere disposto:
 - a) a pagamento, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura; in tal caso l'aumento deve essere obiettivamente necessario e non strumentale per ledere i diritti del socio di minoranza,
 - b) con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione;
 - c) mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, anche al fine di favorire una partecipazione più allargata e democratica alla società da parte di altri portatori di interesse che non abbiano potuto partecipare alla sua costituzione; in tal caso, ai soci che hanno dissentito alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.
4. In caso di aumento del capitale a pagamento, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura, ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata (diritto di opzione).
5. I soci possono decidere a maggioranza che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale, anche al fine di rafforzare la *governance* della società. In tal caso l'assemblea farà riferimento nella delibera al possesso dei requisiti di cui all'art.12, comma 3.
6. Nel caso di aumento del capitale sociale dovuto a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale di cui all'articolo 2482-ter c.c., non è ammessa l'esclusione del diritto di opzione.
7. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dagli aventi causa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.
8. In caso di aumento di capitale sociale con emissione di nuove quote, spetta agli aventi diritto alla sottoscrizione

anche il diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non opzionate dagli altri soci, sempre che ne sia fatta espressa e contestuale richiesta e salvo che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote non opzionate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla società, sempre che la decisione di aumento del capitale sociale non lo preveda.

9. Nel caso in cui il socio sottoscrittore l'aumento di capitale non provveda alla esecuzione dei versamenti, si attiva la procedura di esclusione, cui si rinvia.

Articolo 10 - Riduzione del capitale sociale

1. Il capitale sociale potrà essere ridotto facoltativamente, purché nei limiti del capitale minimo previsto dallo Statuto, da eseguire non prima di 3 (tre) mesi dall'iscrizione nel Registro delle imprese, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, salvo opposizione da parte dei creditori sociali, sempre ai sensi dell'art.2482, comma 2 e 3 Cod. Civ.

2. In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione sia delle quote di partecipazione, che dei diritti spettanti ai soci.

Articolo 11 - Finanziamento dei soci della Società

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio e la non remunerazione del prestito.

2. Ai sensi dell'art.2467 c.c. i versamenti effettuati dai soci in caso di rimborso, sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

I versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Articolo 12 - Partecipazioni e diritti sociali

1. La partecipazione di ciascun socio non può essere inferiore ad un euro o a multipli di un euro.

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

3. La partecipazione in qualità di socio deve essere richiesta per iscritto ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- assenza di condanne penali per reati connessi con l'oggetto sociale;

- dimostrata esperienza almeno triennale, anche a titolo volontario, nei settori di utilità sociale oggetto delle attività della Società;

- insussistenza di partecipazioni maggioritarie o che ne consentano il controllo presso altre Società pubbliche, miste o private a scopo di lucro che svolgano attività analoghe a quelle dell'impresa sociale.

4. La non ammissione o l'esclusione del socio non può essere determinata in alcun caso da ragioni discriminatorie rispetto al sesso, alla cultura, alla lingua, alla razza, alle proprie visioni e convinzioni politiche, religiose, o di qualsiasi altra natura.

5. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento del capitale. Con le stesse percentuali sono attribuiti i diritti di voto nelle decisioni dei soci ex art.2479 c.c..

6. Il possesso anche di una sola quota di partecipazione com-

porta l'adesione al presente statuto ed alle decisioni dei soci prese in conformità alla legge e a questo statuto.

7. Le quote sono nominative ed indivisibili. Nel caso in cui una stessa partecipazione sia intestata a più soggetti, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del c.c.

8. Possono essere titolari di quote o di diritti di opzione anche coloro, persone o enti, che esercitano o che potenzialmente possono esercitare, attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società o con quella dei soci, purché le rispettive attività vengano esercitate nel rispetto della

concorrenza leale di cui all'art.2598 c.c., fermo restando le limitazioni di cui all'art.7 del presente statuto.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, si applica l'art.2352 del c.c. e quanto disposto dal presente statuto in riguardo ai vincoli delle quote.

9.

Art. 13 - Titoli di debito e strumenti finanziari

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, della disciplina e dei principi che ne regolamentano l'emissione per le P.M.I. e in conformità al T.U.B. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'art. 2483 c.c. La delibera determinerà il valore nominale e le caratteristiche di ciascun titolo, i limiti e le modalità dell'emissione, le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, con particolare riferimento al diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi ed alla circostanza se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento della Società. La relativa delibera è di competenza dei soci ed è assunta con le maggioranze qualificate previste per la modifica dell'atto costitutivo. Ai sensi e nei limiti previsti in materia di disposizioni applicabili alle PMI (Piccole Medie Imprese) costituite in forma di società a responsabilità limitata: * la società può emettere strumenti finanziari, nei limiti massimi previsti dal D.Lgs. 58/1998, a mezzo di offerte al pubblico attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, della disciplina e dei principi che ne regolamentano l'emissione per le P.M.I.;

*in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468 comma primo del Codice civile e con il consenso di tutti i soci, le quote di partecipazione della società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali nei limiti della normativa in materia e in particolare nei limiti previsti dal D.Lgs. 58/1998; a tal fine deve essere sottoposta ai soci una relazione dell'organo amministrativo, eventualmente corredata dalle osservazioni dell'organo di controllo se nominato, che illustri la situazione patrimoniale della società nonché le modalità e le ragioni e le prospettive dell'offerta al pubblico. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del Codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale, nei limiti previsti in materia di disposizioni applicabili alle PMI (Piccole Medie Imprese) costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dalla legge; gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativa-mente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

Il regime alternativo di trasferimento delle quote, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere chiaramente indicato nel portale, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi dalla società ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste nel presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari. Troverà in ogni caso applicazione la disciplina regolamentare in materia di equity crowdfunding e/o di altra tipologia di collocamento delle quote o di strumenti finanziari, anche nell'ambito di piani di incentivazione di lavoratori o

professionisti esterni, e in particolare, ove il collocamento avvenga su portali, dovrà essere garantito il diritto dell'investitore di recedere senza alcuna spesa tramite comunicazione rivolta al gestore entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine di adesione; nel caso in cui i soci che detengano il controllo della società emittente decidano di trasferire la partecipazione di controllo, direttamente o indirettamente a terzi, spetta il diritto di recedere dalla società, secondo il procedimento previsto per il diritto di recesso nel presente statuto.

Articolo 14 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo. In caso di trasferimento per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione ad eccezione del trasferimento al coniuge o a parenti fino al secondo grado incluso. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante biglietto raccomandato, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori e al socio alienante. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile ovvero manchi un corrispettivo, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore della quota, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti. Qualora il corrispettivo o il valore indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società. In ogni caso, il diritto di prelazione si intende rinunciato ove consti il consenso espresso per iscritto del socio avente diritto.

Art. 14.1 - Clausola Di "Tag Along"

Qualora uno o più soci intendano vendere a terzi estranei alla compagine sociale con un unico atto la partecipazione sociale che rappresenta almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale (c.d. partecipazione di maggioranza), è attribuito agli altri soci, titolari di una partecipazione di minoranza, di qualsiasi importo, il diritto di vendere allo stesso terzo acquirente ed alle medesime condizioni stabilite per l'acquisto dell'altra porzione, tutte o parte delle proprie partecipazioni.

La proposta di acquisto della quota di minoranza non può considerarsi idonea qualora sia previsto un prezzo di acquisto di tali partecipazioni inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi del Codice civile.

I soci che intendano vendere le loro partecipazioni sono ob-

bligati a procurare un'offerta di acquisto irrevocabile per 30 (trenta) giorni a favore dei soci di minoranza, per tutte o parte delle loro quote, alle medesime condizioni previste per l'alienazione delle proprie.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di co-vendita, questi devono dare comunicazione dell'offerta agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e/o ordinaria, entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Il socio di minoranza deve comunicare l'accettazione della proposta al terzo offerente a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e/o ordinaria, da inviare entro la scadenza dell'offerta stessa e deve darne comunicazione al socio di maggioranza a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e/o ordinaria, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'accettazione all'offerente.

Scaduto il termine dell'offerta del terzo estraneo, in mancanza dell'accettazione resa con le indicate modalità da parte del socio di minoranza, l'offerta stessa si intenderà decaduta e il socio di maggioranza potrà alienare liberamente la propria partecipazione al terzo.

Articolo 15 - Trasferimento delle partecipazioni per causa di morte

1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili per causa di morte. Ciascun socio può, tuttavia, acquistare la quota sulla base del valore che essa aveva al momento della sottoscrizione, rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi Istat, con dichiarazione resa entro 3 (tre) mesi dal decesso. Qualora più soci esercitino questa facoltà, la quota del defunto si accresce tra loro in proporzione alle quote possedute.

Articolo 16 - Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla Società, solo per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del Cod. Civ. e dal presente statuto.

2. Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione al Registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriversi al Registro delle imprese, il diritto di recesso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

3. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione per un valore uguale all'importo effettivamente versato, rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi dell'Istat.

4. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso stesso effettuata alla società e può anche avvenire secondo le modalità previste dall'art.2473, comma 3 del Cod. Civ.

5. Nel caso in cui, a seguito del rimborso della quota del socio receduto effettuato dalla società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci, ad esclusione del socio receduto, prima o contestualmente all'esecuzione del

rimborso, dovranno procedere, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale fino ad un ammontare non inferiore al minimo previsto, ovvero dovranno procedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società.

Articolo 17 - Esclusione del socio per giusta causa.

1. È escluso per giusta causa il socio che non ha eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2466, comma 3 Cod. Civ.
2. Il socio può essere escluso per giusta causa anche nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stato dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;
 - b) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - c) concorrenza sleale nei confronti della società;
 - d) aver provocato danni alla società.
3. L'esclusione del socio è approvata dall'Assemblea dei soci con specifica delibera da assumere ai sensi dell'Articolo 21 del presente statuto. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.
4. La delibera di esclusione deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo al socio escluso tramite raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetti decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il socio escluso può, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, proporre reclamo all'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci, in conformità alla procedura di cui al precedente comma 3, se ritiene di accogliere il reclamo, dispone con decisione motivata la revoca della precedente delibera di esclusione, ovvero, nel caso di conferma dell'esclusione, delibera il rigetto del reclamo. Il reclamo all'Assemblea dei soci non sospende gli effetti della delibera di esclusione.
6. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, ovvero dalla delibera di rigetto del reclamo all'Assemblea di cui al precedente comma 5, il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale competente affinché si pronunci in merito all'esclusione. La proposizione dell'opposizione non sospende gli effetti della delibera di esclusione.
7. Se la società è costituita da 2 (due) soli soci, l'esclusione è pronunciata dal Tribunale su istanza dell'altro socio.
8. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione in misura della quota versata rivalutata sulla base dell'indice Istat; trovano a tal fine applicazione le regole in materia di recesso.

TITOLO III
ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 18 - Decisioni dei soci - Competenze

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
 - a) l'approvazione del bilancio economico e del bilancio sociale;
 - b) le modalità di utilizzo degli eventuali utili, ai sensi del successivo Articolo 31;
 - c) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
 - d) la nomina e la revoca del Comitato Etico;
 - e) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale (o del Revisore);
 - f) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art.2482-bis del Cod. Civ. e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in base all'art.2482-ter del Cod. Civ.;

i) l'autorizzazione preventiva al Consiglio di amministrazione per gli atti previsti dallo statuto;

j) l'esclusione di soci;

k) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

3. Non deve essere autorizzato da decisioni dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del Cod. Civ., l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società.

Articolo 19 - Decisioni dei soci - Modalità

1. Nell'ampia autonomia statutaria in ordine alla struttura organizzativa e ai procedimenti decisionali delle società, la società intende adottare soltanto le modalità espresse collegialmente attraverso l'organo assembleare di cui all'art. 2479-bis Cod. Civ., escludendo la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto.

Articolo 20 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione, anche fuori della sede

sociale, purché nell'ambito del territorio di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

2. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominati.

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

4. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno.

5. L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.

6. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo allo scopo ed atto ad identificare l'originalità

del documento, anche informatico, comunque indirizzati al domicilio risultante dal libro dei soci, che indica anche i relativi riferimenti quali telefax, posta elettronica o altri mezzi similari.

7. L'assemblea che assume carattere di urgenza può essere convocata anche nel termine più breve di 5 (cinque) giorni, con telegramma o altro mezzo altrettanto idoneo allo scopo.

8. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e altre informazioni ritenute utili allo scopo.

9. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita, ai sensi dell'articolo 21; comunque, anche in seconda

convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione (ovvero le diverse maggioranze previste dal presente statuto).

10. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il re-

visore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, a disposizione di chi assumerà la presidenza dell'assemblea, ove si attesta di essere stati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che non intendono opporsi alla loro trattazione, aggiungendo eventuali osservazioni. Tale documentazione deve essere conservata agli atti della società.

Articolo 21 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico, ovvero dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di assenza o di impedimento di questi. Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della medesima, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.
2. L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario.
3. Possono intervenire in assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel Libro Soci. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
4. Il socio con diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare tramite delega scritta, conferita al delegato anche mediante telefax o posta elettronica. La delega si intende riferita alla singola riunione dell'assemblea, e comunque si estende anche all'eventuale seconda convocazione.
5. L'assemblea può svolgersi anche con la sola presenza virtuale e non fisica dei soci intervenuti, che possono trovarsi nello stesso momento in luoghi diversi. Le assemblee potranno, pertanto, tenersi anche con mezzi telematici, quale videoconferenza e altri similari, a condizione che, nel rispetto della collegialità e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci:
 - a) tutti i partecipanti possano essere inequivocabilmente identificati;
 - b) sia appurabile la legittimazione degli intervenuti;
 - c) sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e nella relativa votazione;
 - d) possano visionare, ricevere e trattare la documentazione;
 - e) il segretario verbalizzante percepisca adeguatamente gli avvenimenti nella loro sequenza reale. Alle già menzionate condizioni l'assemblea s'intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di assemblea totalitaria. L'organo deputato alla convocazione dovrà indicare nell'avviso il luogo o i diversi luoghi collegati in videoconferenza a carico della società, nei quali i soci potranno intervenire. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario dell'assemblea per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle assemblee. Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente, che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti alla videoconferenza a mezzo fax, e-mail, network, firma digitale o altra forma analogica che garantisca il medesimo risultato, sulla copia o bozza del verbale telematico. Il segretario, su indicazione del Presidente, può archiviare le registrazioni della videoconferenza o sistemi analoghi. L'assemblea virtuale è consentita soltanto nel caso in cui il numero di soci iscritti nel libro sociale non superi le 20 (venti) unità.
6. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di

tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto. Nei casi previsti al precedente Articolo 18 comma 2, lett. f), g), l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto e, in ogni caso, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 76% (settantasei per cento) del capitale sociale. Restano salve le altre disposizioni del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il voto deve essere palese.

7. Nel caso la convocazione non sia stata effettuata secondo la procedura di cui sopra, l'assemblea si considera comunque validamente costituita, e le sue deliberazioni valide, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o comunque informati delle

materie da trattare e nessuno si oppone alla loro trattazione.

8. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio se richiesto dalla legge. Nel verbale vanno indicati: la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle

votazioni. Il verbale deve rendere possibile l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, e deve riportare, a domanda dei soci, il riassunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,
CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

Articolo 22 - Amministrazione della società - L'organo amministrativo

1. La società può essere alternativamente amministrata in forza alla delibera dei soci in occasione della nomina, che ne assegna i poteri:

a) da un Amministratore unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione sia monocratico che collegiale, compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del Cod. Civ.

3. Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Cod. Civ.

4. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della Società. In caso di nomina di più amministratori, questi hanno la rappresentanza generale della Società in via congiunta o disgiunta, in base alle modalità di svolgimento dei poteri di amministrazione indicate nell'atto di nomina.

5. Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati amministratori:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Cod. Civ.;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 7;

c) coloro che siano stati nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 155/2006.

6. In ogni caso, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

a) mancanza di condanne penali per reati connessi con l'oggetto sociale;

b) dimostrata esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario, nei settori di utilità sociale oggetto delle attività della Società;

c) insussistenza di incarichi di direzione, amministrazione e controllo presso altre Società pubbliche, miste o private a scopo lucrativo che svolgano attività analoghe a quelle dell'impresa sociale.

7. Gli amministratori sono eletti dall'assemblea dei soci e durano in carica per il periodo fissato nell'atto di nomina. In mancanza di fissazione del termine di durata nell'atto di nomina, gli amministratori durano in carica fino a revoca o a dimissioni. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

8. La revoca degli amministratori, ai sensi dell'art.2383, comma 3 Cod. Civ. può essere deliberata in qualunque momento dall'Assemblea, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. Per la revoca degli amministratori nominati nell'atto costitutivo, l'Assemblea delibera con la maggioranza richiesta dall'art.21 comma 6 per le materie di cui all'Art.18, comma 2, lett. f) del presente statuto.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più dei componenti del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale (o Revisore), se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10. La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione o degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

11. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina. Con le medesime modalità può essere nominato anche un Vice-Presidente, cui sono attribuiti poteri di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabilite all'atto della nomina.

12. Se vengono a cessare l'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori, su iniziativa di un amministratore o del collegio sindacale, se nominato, oppure di un socio in mancanza dell'organo di controllo, si deve convocare l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo. Il collegio sindacale o il revisore, se nominati, nelle more della ricostituzione, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione; in assenza compete agli amministratori dimissionari. Per quanto non disposto, si applica l'art. 2386 Cod. Civ..

13. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Può essere corrisposto, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 2, lett. a) del D. lgs. n.

155/2006. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

14. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere abbiano fatto constatare il proprio

dissenso. Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi.

16. Sono altresì solidalmente responsabili, con gli ammini-

stratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, gli altri soci o i terzi.

17. L'azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del Cod. Civ., può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società, solo ove vi consentano i soci

che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

18. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI-bis del Capo V del Libro V del Cod. Civ.

Articolo 23 - Amministrazione della Società - Attività di gestione

1. La gestione della Società è attribuita all'organo amministrativo, che può compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge riserva espressamente ai soci.

2. L'atto di nomina degli amministratori può prevedere diverse modalità di azione congiunta o disgiunta.

3. In caso di amministrazione in via congiunta, le decisioni del Consiglio di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, ai sensi dei successivi Articoli 24 e 25 del presente Statuto.

4. L'organo amministrativo nomina, anche tra i suoi membri, il Direttore scientifico e può nominare altri direttori, istituti o procuratori, comitati direttivi ed esecutivi, ovvero amministratori delegati, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri secondo quanto disposto dal presente statuto.

5. Il Direttore scientifico deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori. La durata della carica è stabilita nell'atto di nomina; in mancanza di fissazione del termine di durata nell'atto di nomina, il Direttore scientifico rimane in carica fino a revoca o a dimissioni. Il Direttore scientifico è rieleggibile. In sede di prima costituzione, il Direttore scientifico viene nominato nell'atto costitutivo.

6. La revoca del Direttore scientifico può essere deliberata in qualunque momento dall'organo amministrativo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. Nel caso del Direttore scientifico nominato nell'atto costitutivo, deve essere l'Assemblea deliberarne la revoca, con la maggioranza richiesta dall'art. 21 comma 3 per le materie di cui all'Art. 18, comma 2, lett. f) del presente statuto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 24 - Funzioni dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del Cod. Civ.;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2 del D. lgs. n. 155/2006. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Articolo 25 - Consiglio di amministrazione collegiale

1. L'amministrazione è affidata a più amministratori che co-

stituiscono un Consiglio di Amministrazione con attività collegiale, il quale è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società, sussistendo in capo ad esso il conferimento in via esclusiva della responsabilità della gestione dell'impresa sociale e di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge e per il presente statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.

2. Tutte le decisioni, escluse quelle delegate, sono prese collegialmente in ampio confronto, con votazione finale a maggioranza nei termini e con le modalità dettate dal presente statuto.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di n. 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

4. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla compagine societaria.

5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della società.

6. Il Consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega nei termini e con le modalità disposte dal presente statuto a cui si rinvia.

7. Gli amministratori inadempienti, oltre ad essere revocati per giusta causa, dovranno rispondere dei danni causati alla società.

Articolo 26 - Decisioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dello stesso, mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata ovvero tramite fax o posta elettronica almeno 7 (sette) giorni liberi prima dell'adunanza. In caso di urgenza, è possibile inviare l'avviso tramite fax o posta elettronica o telegramma almeno 3 (tre) giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

2. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica, la trasmissione dell'avviso agli amministratori deve essere eseguita al numero di

fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla Società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori. La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi presso la sede sociale o altrove.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale ovvero, in caso di convocazione formale nell'ipotesi di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci se nominati, sempre che nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi in video/audio conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario;

b) il Presidente della riunione e il segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo;

c) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;

e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno; di tali

condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

5. Le deliberazioni in forma collegiale sono assunte con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, fatta eccezione per il caso in cui l'organo amministrativo sia composto da due soli membri, prevale il voto del Presidente del Consiglio di

amministrazione. In caso di astensione da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione e di parità di voto, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; tale verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto in ogni caso entro i successivi 10 (dieci) giorni nel Libro delle decisioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 27 - Amministratore unico

1. Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente.

Articolo 28 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, previa (a meno che non si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della Società) deliberazione del Consiglio di amministrazione, recante la decisione di compimento

dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

Articolo 29 - Organo di controllo

1. L'Assemblea può nominare un Collegio sindacale ovvero un Revisore, che vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

2. Il Collegio sindacale o il Revisore (se nominati) esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, con particolare riguardo alle previsioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D. lgs. n. 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

3. La nomina è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 11 del D. lgs. n. 155/2006, nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del Cod. Civ., ridotti della metà. Alla nomina del Collegio sindacale o del Revisore, i soci provvedono mediante delibera assembleare da assumere con le maggioranze previste all'Articolo 21.

4. Il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, soci o non soci, scelti ai sensi dell'articolo 2397, comma 2 Cod. Civ.. Nel caso la Società su-

peri per 2 (due) esercizi consecutivi i limiti di cui al precedente comma 3, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti presso il Ministero della Giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti presso il Ministero della Giustizia.

7. Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto di nomina con delibera assembleare da parte dei soci, per l'intero periodo del loro incarico, fermo restando il limite di cui all'art. 3 del D.Lgs.

155/2006.

8. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del

Collegio sindacale entro i successivi 15 (quindici) giorni e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

9. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 120 (centoventi) giorni presso la sede della Società ovvero in altro luogo del medesimo Comune in cui ha sede la Società. Per la convocazione del Collegio sindacale si applicano le modalità previste per la convocazione del Consiglio di amministrazione come precisato all'Articolo 26. In tal caso le parole ivi riportate "Libro delle decisioni degli amministratori" devono intendersi sostituite dalle seguenti "Libro delle decisioni del Collegio sindacale". Sono comunque valide le riunioni del Collegio sindacale e le sue

deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i sindaci effettivi in carica.

10. In caso di nomina obbligatoria del Collegio sindacale, l'incarico di controllo contabile, anziché essere conferito al Collegio sindacale stesso, può essere affidato ad un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

11. Alla nomina del Revisore contabile i soci provvedono mediante delibera assembleare.

13. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione in merito al revisore contabile le disposizioni del Codice Civile previste per le Società per azioni.

TITOLO V ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 30 - Esercizi sociali e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio, che va presentato ed approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura stessa. Il progetto di bilancio deve essere depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della sua approvazione.

3. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano ovvero la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio deve essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In questo caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nell'ipotesi di bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione.

4. L'organo amministrativo, in corrispondenza delle scadenze di cui ai commi precedenti, procede alla redazione del bilancio sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da

parte della Società. Il bilancio sociale deve essere predisposto nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del

Ministro della Solidarietà Sociale.

5. Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere depositati, a cura dell'organo amministrativo, presso il registro delle imprese.

Articolo 31 - Utili

1. Eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento patrimoniale.

2. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D. lgs. n. 155/2006, si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con

un incremento massimo del 20% (venti per cento);

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO VI

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ E LORO DIRITTI

Articolo 32 - Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

1. L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori, i volontari e i destinatari delle attività della Società, delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

3. L'Assemblea dei soci nomina, a tal fine, un Comitato Etico, disciplinandone anche il funzionamento, con il compito di sovrintendere a tutte le attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività, come descritte dall'art. 12 del D.Lgs. 155/2006. Degli esiti del coinvolgimento deve essere

fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 155/2006.

4. Il Comitato Etico promuove la piena responsabilità sociale dell'impresa, curando l'adozione di pratiche e strumenti per la governance partecipata ed il coinvolgimento dei portatori di interessi.

5. Del Comitato Etico possono far parte soci e non soci, comunque rappresentativi delle diverse realtà sociali in cui opera la società.

6. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e/o accordi collettivi applicabili, né superiori a quelli previsti dai contratti e/o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionali-

tà.

7. È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. In tal caso, si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

TITOLO VII TRASFORMAZIONE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 - Trasformazione o cessione

1. La trasformazione, la fusione e la scissione della società devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 del D.lgs. 155/2006 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.
2. La cessione deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.lgs. 155/2006 da parte della società cessionaria.
3. Su tutte le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applicano le linee guida adottate con Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale.

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento anticipato volontario o di scioglimento ai sensi dall'articolo 2484 Cod. Civ. ovvero previsto da altre disposizioni di legge e dal presente statuto, l'assemblea decide, con delibera assunta secondo la maggioranza del 76% (settantasei per cento) prevista dal precedente Articolo 21, su:
 - a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
 - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - d) i poteri dei liquidatori.
3. Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.
4. I liquidatori notificano, a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero della Solidarietà Sociale, la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
5. L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del competente Ministero, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessi decorsi 90 (novanta) giorni dalla ricezione della notificazione.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.
7. In caso di insolvenza, la società è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 155/2006.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di Società a responsabilità limitata.
F.to: Pestilli Rosa - Gino Belisari - Cristiano Di Salvatore - Truono Giuseppe - Di Blasio Giuseppe - Luigi Altiero, notaio (sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Bollo assolto ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante MUI